

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 26-7564

**L. 157/1992. L.r. 5/2018. DGR n. 26 - 7214 del 13.7.2018. Approvazione piani di prelievo numerici alle specie volpe, starna e pernice rossa e periodi dell'attività venatoria alla specie cinghiale negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) per la stagione venatoria 2018/2019.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012, prevede al comma 2 che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/1997, gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamato che la suddetta legge regionale 5/2018, in particolare:

all'articolo 28, comma 7, prevede, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana conservano comunque validità ed efficacia, purché non in contrasto con la legge e fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti attuativi.

Richiamate, altresì:

la DGR n. 1 - 6985 del 5.6.2018 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019 e le relative istruzioni operative supplementari;

la DGR n. 26 - 7214 del 13.7.2018 con la quale, a seguito dell'approvazione della l.r. 5 del 19 giugno 2018, la Giunta regionale ha approvato la modifica degli allegati A) e B) della suddetta DGR n. 1 - 6985 del 5.6.2018 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019.

Richiamato, in particolare, che il calendario venatorio, al punto 1) lett. d) e lett. n) prevede per le specie volpe, starna e pernice rossa l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente su piani numerici di prelievo.

Preso atto dei piani numerici di prelievo alle suddette specie predisposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, sulle stime della consistenza di ciascuna popolazione e, per la specie volpe, di quanto previsto dalla DGR n. 146 - 12056 del 09.09.1996 "Piano di abbattimento alla specie volpe. Autorizzazioni" nella quale viene specificato il numero massimo di volpi prelevabili in rapporto alla superficie, presentati alla Giunta regionale per l'approvazione.

Dato atto della nota dell'allora Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca n. 677 del 12 febbraio 1999, indirizzata ai Comitati di gestione di ATC e CA, nella quale vengono specificate le modalità di esecuzione delle stime di consistenza delle specie stanziali oggetto di prelievo.

Dato atto, inoltre:

- delle metodiche di stima delle presenze delle specie indicate nelle proposte di piano pervenute e verificata dal Settore A1709B la loro corrispondenza alla suddetta D.G.R. 146-12056 del 9 settembre 1996 e alla suddetta nota che detta indicazioni in merito;
- che ai fini del controllo del piano di prelievo numerico delle specie volpe, starna e pernice rossa gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell'attività venatoria con le procedure previste al punto 8 - "Pubblicità degli atti" – delle Istruzioni operative supplementari relative al calendario venatorio per la stagione 2018/2019, approvato con la citata DGR n. 26 - 7214 del 13.7.2018.

Richiamato, inoltre, che il calendario venatorio 2018/2019 approvato prevede al suddetto punto 1 lett. q) l'esercizio venatorio alla specie cinghiale anche in forma non selettiva, dal 22 settembre al 22 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio.

Preso atto, inoltre, delle note degli ATC e dei CA nelle quali viene indicato il periodo in cui si intende esercitare l'attività venatoria alla suddetta specie cinghiale.

Dato atto che la documentazione presentata dagli ATC e CA è depositata agli atti presso la Direzione Agricoltura – Settore conservazione e gestione della fauna selvatica.

Ritenuto di approvare i piani numerici di prelievo alle specie volpe, starna e pernice rossa ammissibili e il periodo dell'esercizio dell'attività venatoria alla specie cinghiale negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2018-2019, così come riportati negli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, in conformità al punto 1) lett. d), lett. n) e lett. q) del calendario venatorio di cui alla DGR n. 26 – 7214 del 13.7.2018 per la stagione venatoria 2018/2019:

- a) i piani numerici di prelievo alle specie volpe, starna e pernice rossa ammissibili negli ATC e nei CA (allegati A e B);
- b) i periodi dell'esercizio dell'attività venatoria alla specie cinghiale negli ATC e nei CA (allegati C e D),  
come riportati negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell'attività

venatoria con le procedure previste al punto 8 - “Pubblicità degli atti” – delle Istruzioni operative supplementari relative al calendario venatorio per la stagione 2018/2019, approvato con DGR n. n. 26 – 7214 del 13.7.2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena coscienza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

<b>PIANI DI PRELIEVO NUMERICO STAGIONE VENATORIA 2018/2019</b>			
<b>COMITATO DI GESTIONE</b>	<b>VOLPE</b>	<b>STARNA</b>	<b>PERNICE ROSSA</b>
ATC AL 1	300	***	***
ATC AL 2	180	***	***
ATC AL 3	150	***	***
ATC AL 4	400	***	200
ATC AT 1	100	***	***
ATC AT 2	120	***	***
ATC BI 1	249	***	***
ATC CN 1	350	***	***
ATC CN 2	200	50	20
ATC CN 3	150	120	120
ATC CN 4	50	50	150
ATC CN 5	215	130	***
ATC NO1	256	160	***
ATC NO2	254	***	***
ATC TO 1	300	300	***
ATC TO 2	295	150	***
ATC TO 3	180	15	***
ATC TO 4	150	***	***
ATC TO 5	206	***	***
ATC VC 1	170	***	***
ATC VC 2	200	***	***

**PIANI DI PRELIEVO NUMERICO  
STAGIONE VENATORIA 2018/2019**

<b>COMITATO DI GESTIONE</b>	<b>VOLPE</b>	<b>STARNA</b>	<b>PERNICE ROSSA</b>
CA BI 1	100	***	***
CA CN 1	100	***	***
CA CN 2	150	***	***
CA CN 3	140	100	***
CA CN 4	100	50	***
CA CN 5	150	50	***
CA CN 6	198	60	***
CA CN 7	143	130	***
CA TO1	100	***	***
CA TO2	80	***	***
CA TO3	100	***	***
CA TO4	100	***	***
CA TO5	100	100	***
CA VC 1	50	***	***
CA VCO1	80	***	***
CA VCO2	50	***	***
CA VCO3	150	***	***